

Legge sull'imposta sul valore aggiunto

La Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) non è equa. Ciò è voluto e non può essere cambiato.

Esonero

Nel 1999, durante la consultazione della nuova LIVA, l'allora consigliera nazionale Dorle Vallender del Cantone di Appenzello Esterno ha fatto sì che i «naturopati» venissero esonerati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), purché prestino «cure mediche nell'ambito della medicina umana». Lo stesso vale per le «persone che esercitano professioni analoghe». (LIVA art. 21.2, 3)

La rispettiva Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) contempla a questo proposito: «Sono considerati cure mediche l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo». (OIVA art. 34.1)

Nell'OIVA il termine di naturopata è stato esteso a «naturopati, guaritori, guaritori naturali». (art. 35.2, h). E nella sua «Info IVA 21 concernente il settore sanità», l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) illustra inoltre: «guaritore o persona esercitante un'attività specifica nel settore delle terapie naturali altrimenti designata (p. es. osteopatia)». Queste enumerazioni non sono esaustive. È giuridicamente indiscusso che la nozione di Terapista complementare, allora non ancora esistente a livello legale, rientra oggi in questa categoria.

Limitazione

Purtroppo, nel 1999 si è espresso anche il consigliere nazionale basilese Remo Gysin, chiedendo che il prestatore debba assolutamente disporre di un'autorizzazione all'esercizio della professione. Questa richiesta era da un canto riconducibile alle difficoltà di distinzione tra prestazioni mediche e non mediche incontrate dagli ispettori dell'IVA durante i controlli. D'altro canto, ogni singolo cantone doveva essere libero di scegliere la regolamentazione desiderata, in quanto la sanità è una questione cantonale e la legge sull'IVA non doveva causare una revoca delle competenze. (Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, estratto della CRC 2003-12, disponibile solo in lingua tedesca)

Ciò è stato ripreso nella LIVA e l'ordinanza contempla a questo proposito: «il prestatore dispone di un'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se: a. dispone dell'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o b. è ammesso all'esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale». Art. 35.1

E l'AFC cita in merito: «È parificato all'autorizzazione professionale cantonale l'attestato, rilasciato dal Cantone, che legittima il richiedente a eseguire cure mediche a persone malate o ferite e l'autorizza all'esercizio della professione. Un documento che conferma l'esercizio della professione senza autorizzazione non costituisce un attestato ai sensi di quanto precedentemente indicato».

Attuali sentenze

Sia la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, sia il Tribunale amministrativo federale si sono già occupati a fondo della problematica secondo cui il fondarsi sulla regolamentazione cantonale riguardo alle autorizzazioni all'esercizio della professione può causare disparità di trattamento e distorsioni fiscali in quanto, a seconda della legislazione del

cantone, la stessa prestazione fornita da prestatori con la medesima formazione professionale e qualifica può essere assoggettata all'IVA o esonerata da questa imposta.

A questo proposito si è richiamata l'attenzione sul fatto che fondandosi sulla regolamentazione cantonale viene indebolito il principio dell'applicazione unitaria dell'imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale, in quanto ogni regolamentazione cantonale ha le sue particolarità specifiche. Poiché la necessità di un'autorizzazione all'esercizio della professione, con cui viene perlomeno volutamente accettata una potenziale disparità di trattamento, è contemplata nella legge stessa, il Tribunale amministrativo federale non ha alcuna possibilità di sospendere la norma o di impedirne l'applicazione. (Tribunale amministrativo federale, TAF A-6231_2016, disponibile solo in tedesco). Questa affermazione viene espressamente sostenuta dalla decisione del Tribunale federale. (DTF 2C_476 2017)

Il Tribunale amministrativo federale richiama poi l'attenzione sul fatto che secondo la giurisprudenza l'interpretazione del chiaro testo di un principio giuridico (può) discostarsi, soltanto alla presenza di motivi validi secondo cui questo principio non esprime il vero senso della disposizione. Tali motivi validi possono risultare dalla genesi degli atti, dall'obiettivo della prescrizione nonché dal nesso con altre disposizioni legali.

Conclusione

In base ai protocolli delle camere federali del 1999 sappiamo che intendevano proprio ciò che oggi è contemplato nella legge. Non ci resta pertanto che accettare che le Terapiste e i Terapisti complementari sono esentati dall'IVA solo in pochi cantoni in cui possono ricevere una specie di autorizzazione all'esercizio della professione.